

PROT.N. 293930/A

DATA 22/12/2017

ACCORDO DI FORNITURA

TRA AUSL DELLA ROMAGNA E KOS CARE S.R.L (EX ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO - VILLA AZZURRA) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI DEGENZA E DI RESIDENZIALITA' OSPEDALIERA PSICHIATRICA

ANNO 2017-2018 (PARTE NORMATIVA)

ANNO 2017 (PARTE ECONOMICA)

Tra le Parti :

- AUSL della Romagna(di seguito Azienda- Committente), con sede legale in Ravenna in via De' Gasperi n. 8, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dal Dott. Romeo Giannei -Direttore Presidi Ospedalieri Rimini e Riccione in virtu' deliberazione n. 166 del 19/04/2017, Dott.ssa Manuela Manini- Direttore U.O. Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori esterni e Dott. Claudio Ravani-Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e dipendenze patologiche AUSL Romagna in virtu' dell'incarico rivestito;

PEC : azienda@pec.auslromagna.it

e

- A seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di "Residenze Anni Azzurri Srl" in "Istituto di Riabilitazione Santo Stefano", la denominazione dal 1.7.2017 viene modificata in KOS CARE Srl-di seguito il Fornitore/Struttura) con sede legale in via Durini, 9-Milano- C.F./ P.IVA 01148190547 rappresenta legalmente dal Dott. Enrico Brizioli

PEC : villazzurra.amministrazione@legalmail.it

Richiamato, in particolare:

-l'art 8 D.lgs 502/92 e s.m.i ed in particolare gli artt. 8 bis " autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali"; 8 quater " accreditamento istituzionale" e 8 quinquies " accordi contrattuali";

-la DGR n° 426/2000 " linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti ai sensi D.Lgs n° 502/92 ,così come modificato dal D.Lgs n° 229/ 99 e della Legge regionale n° 37/98: Primi adempimenti" che ha attribuito alle Aziende Sanitarie la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore dei cittadini nel proprio ambito territoriale , in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;

- DGR n° 560/2014 " Recepimento dell'Accordo AIOP- Regione Emilia -Romagna per attività di ricovero per riabilitazione e psichiatria";

- La DGR n° 2329/2016 " Approvazione dell'Accordo quadro di regolamentazione dei rapporti tra Regione emilia-Romagna e Ospedali Privati accreditati aderenti ad AIOP per la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018;

-la DGR n° 1673/2014 " determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in Strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna, applicabili dal 1.1.2014 e la DGR n° 1905/2014 " Disposizione integrativa della propria deliberazione n° 1673/2014";

CONCORDANO QUANTO SEGUE :

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO



Il presente Accordo regola i rapporti tra L'Azienda Usl della Romagna (Azienda e/o Committente) e KOS CARE Srl (Fornitore) per la fornitura di prestazioni di degenza e di residenzialità ospedaliera psichiatrica a favore dei cittadini residenti nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda Usl della Romagna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

ART. 2 VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente contratto ha validità biennale dal 1.1.2017 al 31.12.2018 per la parte giuridica in coincidenza con la validità dell'Accordo quadro Regione Emilia –Romagna –Ospedali privati accreditati AIOP DGR n° 2329 del 21.12.2016 e annuale dal 01.1.2017 al 31.12.2017 per la parte economica.

Il presente Contratto potrà essere concordemente modificato ed integrato in ogni momento qualora intervengano elementi di valutazione nuovi sia in ordine agli aspetti sanitari sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche , tariffarie, normative (nazionali, regionali e/o locali).

Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti dovranno essere formalizzate per iscritto.

ART. 3 REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

La validità dell'Accordo è subordinata al possesso dei requisiti "oggettivi" e "soggettivi" previsti dall'Accordo quadro Regione Emilia –Romagna –Ospedali privati accreditati AIOP DGR n° 2329 del 21.12.2016- ART . 3.

Il Fornitore allega dichiarazione di accettazione del suddetto Accordo regionale e dichiara di essere legittimato alla stipula del presente Accordo , mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti (ALL 1 e ALL. 2).

Su tale autodichiarazione l'Azienda procede ai necessari controlli, precisandosi che in ipotesi di accertata dichiarazione mendace , oltre alle piu' gravi responsabilità per il Fornitore, il contratto è risolto di diritto.

ART. 4 PIANO DI COMMITTENZA

La tipologia e quantità di prestazioni di degenza e di di residenzialità ospedaliera psichiatrica e la relativa valorizzazione economica coerenti con gli obiettivi di salute e di programmazione sanitaria sono definite nel Piano di Committenza annuale per l'anno 2017 (ALL 3). **Il Piano di committenza sarà ridefinito annualmente in relazione agli obiettivi di salute e vincoli economici nazionali, regionali, aziendali.**

ART. 5 CRITERI DI ACCESSO

L'accesso avviene, per il ricovero RTI e RTIs, su richiesta programmata delle Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSMDP) dell'Azienda. Il ricovero urgente SPOI avviene su richiesta del DSMDP, anche per trasferimento diretto dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura ospedaliero dell'Azienda o per invio MMG preferibilmente con il filtro del Centro di Salute Mentale di riferimento e secondo gli accordi Aziendali.

I criteri di accesso e sistema di verifica e controlli sono disciplinati in dettaglio nell'Allegato Tecnico che supporterà il presente accordo condiviso tra il DSMDP aziendale ed il Fornitore per la gestione integrata dei percorsi assistenziali.

ART. 6 TARIFFE E BUDGET

Il budget assegnato alla Struttura per l'anno 2017 è pari a 4.778.368,30.

Il budget sarà rivisto per l'anno 2018 in relazione ai volumi quali-quantitativi che saranno rinegoziati in relazione al fabbisogno del Committente.

Il Budget è "invalicabile". Eventuali sforamenti non autorizzati preventivamente dal Committente saranno oggetto di penalizzazioni tariffarie.

Il Fornitore dichiara di accettare le tariffe di cui alla DGR n° 1673/2014 " determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in Strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna,

applicabili dal 1.1.2014 e la DGR n° 1905/2014 “ Disposizione integrativa della propria deliberazione n° 1673/2014”;

ART. 7 FATTURAZIONE

Il Fornitore ha l'obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall'art. 1 , commi da 209 a 213 , Legge 24 dicembre 2007, n.244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, 55.¹

In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML , attraverso il sistema di interscambio (DSI) all'Azienda Usl della Romagna-Via de Gasperi 8-48121 Ravenna C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COM RA.

Il Fornitore emette la fattura dell e prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso SDO e SDRES o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti , preliminari al pagamento .

Le suddette fatture mensili, ciascuna con la propria documentazione probatoria a sostegno della richiesta, dovranno evidenziare in modo distinto le prestazioni erogate per :

- pazienti residenti nel territorio della AUSL della Romagna;
- pazienti residenti fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna;
- stranieri (le modalità di fatturazione diretta potranno variare in relazione alle indicazione della Regione che saranno comunicate)

La liquidazione delle fatture sarà effettuata da parte del Fornite entro 60 giorni dal ricevimento,² fatto salvo il recupero di quanto indebitamente riscosso dalla Struttura in esito ai controlli sanitari ed amministrativi.

La liquidazione e/o l'avvenuto pagamento delle fatture non pregiudica in alcun modo la ripetizione di somme che , sulla base dei controlli effettuati sulle prestazioni erogate , risultassero non dovute in tutto o in parte.

In caso di mancata emanazione della dovuta nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., il Committente potrà avvalersi della compensazione di cui all'art. 1241 c.c.

ART. 8 QUALITA' DEL SERVIZIO RESO

Il Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a:

- porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi;
- a fornire le attività programmate nel rispetto di requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale L'attività contrattata sarà, infatti, immediatamente sospesa anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali e tecnologiche che possano precludere la sicurezza degli assistiti. A tale scopo l'Azienda invierà contestazione formale motivata e circostanziata con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse o il ripristino delle condizioni carenti, salvo che si verificano piu' gravi inadempienze che configurino fattispecie previste esplicitamente dalla normativa vigente come cause di risoluzione dell'Accordo di fornitura.
- a concordare ed attuare protocolli operativi in quelle discipline in cui siano poste in atto indicazioni e

¹ Accordo quadro Regione Emilia-Romagna-Ospedali accreditati AIOP di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre, n. 2329 “ Approvazione dell'Accordo quadro di regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Ospedali privati accreditati aderenti ad AIOP per la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018” Art. 6 –fatturazione, pagamenti e connessi accertamenti. Lett. A) fatturazione.

² D. Lgs.9 ottobre 2002 , n. 231 così come modificato dal D. Lgs.9 novembre 2012 , n° 192 e interpretato dall'art. 24 Legge 30 ottobre 2014,161.



- linee guida approvate in sede regionale e/o aziendale;
- garantire la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. In caso di reclamo di un utente, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente adeguata risposta all'Azienda entro i termini richiesti.
- rispettare la normativa vigente in materia di consenso informato.

ART. 9 MONITORAGGIO CONTRATTO LOCALE

Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio periodico delle tipologie e volumi contrattati.

A tal fine è costituito il **Comitato di monitoraggio aziendale** dell'Accordo composto da un Direttore del Centro di Salute Mentale , un Direttore del Servizio di Diagnosi e cura psichiatrica , un Direttore delle Dipendenze patologiche .

Ogni superamento dei valori contrattuali non condiviso formalmente non sarà riconosciuto economicamente dall'Azienda in fase di consuntivo.

L'invio diretto da Struttura pubblica non solleva il Fornitore dal dovere di un'adeguata programmazione delle attività né dal rispetto delle condizioni contrattuali salvo diversa determinazione delle parti; né giustifica l'elusione dell'attività di monitoraggio e di informativa verso il Committente circa il rispetto dei volumi contrattati.

I rappresentanti della Struttura partecipano a consultazioni periodiche con i professionisti del Dipartimento Salute Mentale o del Comitato di Dipartimento con riferimento, in particolare , ai temi della programmazione sanitaria , governo clinico, organizzazione ed integrazione servizio pubblico e privato.

Art. 10 PAGAMENTI

L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, entro il limite del budget complessivo indicato nel Piano di Committenza .

Il pagamento avviene a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e passivo a seguito della validazione complessiva delle banche dati regionali e controlli sulla produzione erogata.

La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte.

In tal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente nota di credito non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sia divenuto definitivo, fatta salva la possibilità per l'Azienda di avvalersi della compensazione di cui all'art. 1241 c.c. La mancata emissione della nota di credito da parte del Fornitore entro il termine di 60 giorni solari costituisce grave inadempimento e , previa diffida, causa di risoluzione del contratto locale.

Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Qualora il Fornitore ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale , ivi incluso il factoring, per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Emilia-Romagna sia non residenti non possono in alcun modo addebitare oneri a carico dell'Azienda.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il 90° giorno sono dovuti gli interessi ai sensi D.lgs n. 231/2002 e s.m.i.

ART. 11 OBBLIGHI DEL FORNITORE- DEBITO INFORMATIVO

Il Fornitore si impegna a rispettare il debito informativo nei confronti dell'Azienda comunicando tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale), nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S..

Il Fornitore dovrà soddisfare il debito informativo per il monitoraggio degli accordi contrattuali fornendo, mensilmente, all'Azienda il **Flusso SDO e Flusso SDRES**.

L'invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all'attività erogata a carico del SSN, nei rispetto del budget negoziato, in quanto soltanto le prestazioni accettate nelle banche dati regionali possono giustificare le transazioni economiche e essere titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.

L'Azienda si riserva, in caso di necessità, di richiedere altri dati che il Fornitore è tenuto comunque a fornire.

ART . 12 ASSICURAZIONE

Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività o comunque trovarsi in condizione di **Autoassicurazione**. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

Art. 13 INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4 , comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità assoluta del personale del SSN , nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore.

Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico , in qualità di consulente o prestatore d'opera , personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.

Sono fatti salvi eventuali specifici Accordi intervenuti in merito tra il Committente e il Fornitore per attività svolte nell'ambito di programmi aziendali , con particolare riferimento agli aspetti di continuità assistenziale , alle riduzioni concordate di liste d'attesa , all'utilizzo ottimale ed integrato di risorse e di Strutture a valenza sovra aziendale o ad alta intensità tecnologica ed assistenziale , nel rispetto della normativa vigente.

Qualora il programmi aziendali comportino il coinvolgimento di strutture e personale pubblico e privato in modo stabile e organizzato , l'Azienda Usl dovrà acquisire necessariamente il parere preventivo della direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare.

Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.³

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

ART 14 DECADENZA , RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI

Qualora il Fornitore dovesse perdere il requisito oggettivo di accreditamento, la Regione assegna termine essenziale di adeguamento.

In caso di mancato adempimento nel termine assegnato, la regione revoca l'accreditamento con conseguente decadenza del contratto locale stipulato.

In tal caso è sospesa l'efficacia e l'esecuzione del contratto locale.

Qualora il Fornitore dovesse perdere i requisiti soggettivi successivamente alla stipula dell'accordo regionale e presente contratto locale e , sino al termine di loro validità, decade dal contratto locale stipulato , fatte salve le circostanze di cui al comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50.⁴

L'Azienda procede ai controlli in merito al possesso dei requisiti autocertificati dal Fornitore, anche per conto della Regione Emilia-Romagna.

Su iniziativa di uno o entrambi contraenti, possono essere effettuate attività di audit clinico per valutazioni di completezza della documentazione e di appropriatezza specifica e generica.

³ Accordo quadro Regione Emilia-Romagna-ospedali accreditati AIOP di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre, n. 2329 " Approvazione dell'Accordo quadro di regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Ospedali privati accreditati aderenti ad AIOP per la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018" Art. 5 Obbligo leale cooperazione –Lett. E) incompatibilità.

⁴ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 " attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali , nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture. Ar.t 80 motivi di esclusione



Il verificatore che accerta gravi inadempienze in ordine ai profili oggetto di controllo ispettivo trasmette alla Struttura erogatrice relazione particolareggiata assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Struttura abbia risposto, l'Azienda Usl, d'intesa con la Regione, dispone la risoluzione immediata del contratto locale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi di:

- sospensione dell'esecuzione del servizio di cui all'art. 6 lett b) paragrafo 2 Accordo Regionale (DGR n° 2329/2016);
- violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall'Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
- violazione di quanto stabilito all'art. 5, lett c), paragrafo 2 del suddetto Accordo Regionale in merito all'obbligo per il Fornitore di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall'Emilia-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento;
- la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità, di cui all'art. 5, lett e) Accordo regionale e art. 19 presente Accordo locale;

In tali casi l'Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

La risoluzione opererà trascorsi 90 giorni entro i quali potrà essere attivato l'arbitrato.

Al lodo arbitrale, a cui si perviene secondo le modalità di cui alla clausola compromissoria, è rimessa ogni decisione in merito e le parti si conformeranno.

L'Azienda e la Regione hanno facoltà di avviare in qualsiasi momento, con pieno accesso ad atti e luoghi della Struttura privata in oggetto, procedimenti ispettivi istruttori, da svolgersi in contraddittorio con la Struttura al fine di accertare anche in corso di esecuzione eventuali violazioni, anche di natura amministrativa.

In esito a detti controlli l'Azienda e la Regione hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

E' causa di risoluzione dell'accordo la revoca definitiva dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento per le cause individuate dalla DGR 53/2013.⁵

E' altresì causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui all'art 22., per quanto compatibili ed applicabili, previo parere preventivo in relazione alla violazione contestata e conseguenze possibili da richiedersi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Il presente articolo si applica anche alle condotte previste dal Regolamento aziendale in materia di controlli, di cui all'art. 14.

Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.

ART. 15 PRIVACY

Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali, applicabili in materia di privacy.

Il fornitore si impegna al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 ed in particolare, nel rispetto di quanto previsto al titolo V del medesimo rubricato "trattamento di dati personali in ambito sanitario", obbligandosi ad osservare le misure minime di sicurezza e,

⁵ DGR n° 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le Strutture sanitarie in materia di accreditamento" cap 8 "cause di revoca dell'accreditamento" L'accreditamento è revocato, previa diffida e con provvedimento motivato del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza;
- accertamento di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le Strutture del SSR;
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
- esternalizzazione della parte prevalente dell'attività.

segnatamente, per il trattamento dei dati con strumenti elettronici a predisporre quanto richiesto dall'art. 34 del richiamato Codice.⁶

L'Azienda Usl della Romagna, nella qualità di titolare dei trattamenti nomina la Residenza psichiatrica sanitaria "IL SOLE" di Misano Adriatico, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Gianluca Mantovani. Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi art. 29 del D. Lgs n. 196/2003.

ART. 16 CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n.701/2014 e sm.i., consegnato in copia (ALL 4) che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L'Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell'accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda ed applicazione della procedura prevista dall'art. 20 a garanzia del diritto di difesa.

Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter della L.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto.

Il fornitore è tenuto a tal fine a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, al fine di non incorrere in responsabilità.

ART. 17 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Sono rimesse ad un Collegio Arbitrale che agirà in modo rituale eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente contratto locale ovvero connesse ai relativi pagamenti o le controversie in merito agli esiti dell'attività di controllo qualora emergano contestazioni alle Strutture interessate suscettibili di concretizzare un danno economico per l'una o l'altra parte e non fosse possibile pervenire ad una composizione pacifica delle medesime.

Per le modalità di composizione, costituzione e funzionamento del Collegio arbitrale si rinvia a quanto previsto in merito dall'Accordo regionale AIOP- Regione Emilia Romagna 2016-2018 (DGR n. 2329/2016).

ART. 18 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 delle tariffe - parte 2° - del DPR 26/04/1986 n. 131.

Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla

ART. 19 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia Romagna e le Associazioni rappresentative.

Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

⁶ Accordo quadro Regione Emilia-Romagna-Ospedali accreditati AIOP di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre, n. 2329 " Approvazione dell'Accordo quadro di regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Ospedali privati accreditati aderenti ad AIOP per la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018" Art. 7 " Privacy"



Allegati :

- 1) Dichiarazione accettazione Accordo Regionale 2016-2018;
- 2) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (possesso requisiti oggettivi e soggettivi) e ;
- 3) Piano di committenza
- 4) Codice di Comportamento dell'AUSL della Romagna del. N. 701/2014 e SMI
Ravenna,

Per l'Azienda Usl Romagna

(Dott. Romei (Giannei)

(Dott. Claudio Ravani)

(Dott.ssa Manuela Manini)



Per la Casa di cura privata accreditata
(Il Legale rappresentante)

(Dott. Enrico Brizioli)

